



CONI

Monitoraggio Attività Legislativa

Gennaio 2018

a cura di
Affari Legislativi, Istituzionali
e Attività di Presidenza

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio u.s. il Decreto 15 dicembre 2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020, che prevede anche la destinazione delle risorse assegnate per lo sport.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio u.s. il Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229,

che rivede e integra il Codice della nautica da diporto, disponendo, tra l'altro, l'istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio u.s. la Circolare 2 gennaio 2018, n. 10, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativa alle competizioni motoristiche su strada ed al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2018.

1

Gazzetta Ufficiale

- | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.1 | PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 15 DICEMBRE 2017
Bilancio di previsione P.C.M. / Fondi per lo sport | 4 |
| 1.2 | LEGGE 11 GENNAIO 2018, N. 3
Modifica legge n. 376/2000 sul doping | 5 |
| 1.3 | DECRETO LEGISLATIVO 3 NOVEMBRE 2017, N. 229
Revisione ed integrazione del codice della nautica da diporto | 6 |
| 1.4 | LEGGE 11 GENNAIO 2018, N. 2
Sviluppo della mobilità ciclistica | 7 |
| 1.5 | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 2 GENNAIO 2018, N. 10
Competizioni motoristiche su strada | 8 |
| 1.6 | ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE
COMUNICATO
Regolamento «Regole dell'aria Italia» | 9 |
| 1.7 | REGIONE TOSCANA
LEGGE 20 GIUGNO 2017, N. 28
Gare e manifestazioni fuori strada | 9 |

Presidente del Consiglio dei Ministri
Decreto 15 dicembre 2017

Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2018 e per il triennio 2018-2020

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
16 gennaio 2018 - Serie Generale n. 12
Supplemento Ordinario n. 3

Il provvedimento è costituito da un solo articolo e da un allegato.

CENTRO DI RESPONSABILITÀ 17 "SPORT"

MISSION

L'Ufficio per lo Sport è la struttura di supporto al Presidente per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. Provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web e cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive. Cura l'istruttoria relativa all'attribuzione e alla liquidazione del vitalizio "Giulio Onesti" e alla ripartizione del 5 per mille alle associazioni sportive.

RISORSE ASSEGNATE

Le somme complessivamente assegnate sono pari ad euro 125.346.512,00 e sono destinate, per euro 11.400,00 al funzionamento, per euro 14.135.112,00 agli interventi e per euro 111.200.000,00 alle spese in conto capitale.

Funzionamento

Le risorse assegnate di euro 11.400,00 sono destinate alle spese per la partecipazione, attraverso missioni all'estero e in Italia, ai processi decisionali dei tavoli di lavoro istituiti in ambito Unione Europea, Consiglio d'Europa, Commissione Europea e Unesco.

Interventi

Le somme relative agli interventi ammontano complessivamente a euro 14.135.112,00 e sono destinate:

- a) "Somme assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la lotta all'emarginazione sociale attraverso lo sport"
 - euro 401.612,00 al finanziamento di progetti presentati da Associazioni e Società sportive dilettantistiche finalizzate all'inclusione sociale attraverso lo sport;
- b) "Fondo a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano"
 - euro 12.000.000,00 al finanziamento di progetti per l'incentivazione dell'esercizio dell'attività sportiva delle persone disabili, a sostenere la realizzazione di eventi calcistici ed altri eventi sportivi di rilevanza internazionale, a sostenere la maternità di atlete non professioniste

e garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva dei minori;

c) "Contributo alla Fondazione Internazionale – Agenzia Mondiale Antidoping - per la promozione della lotta al doping"

- euro 1.200.000,00 all'Agenzia Mondiale Antidoping quale contributo italiano per la promozione della lotta al doping;

d) "Somma da erogare per l'attribuzione dell'assegno straordinario vitalizio intitolato Giulio Onesti"

- euro 533.500,00 al pagamento dell'assegno vitalizio Giulio Onesti per atleti, in disagiate condizioni economiche, che hanno dato lustro alla Patria.

Conto capitale

Le risorse assegnate alle spese in conto capitale sono pari ad euro 111.200.000,00 e sono destinate:

a) "Fondo sport e periferie"

- euro 50.000.000,00 di cui 40.000.000,00 al trasferimento al Coni per il piano pluriennale degli interventi di cui all'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n.185 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9 ed euro 10.000.000,00 alla gestione del fondo sport e periferie;

b) "Mutui relativi ad interventi di cui alla legge n. 65/1987 e successive modificazioni ed integrazioni"

- euro 59.400.000,00 per contributi relativi a mutui accesi dagli enti locali (Comuni - Province, ai sensi della legge 6 marzo 1987 n. 65 e successive modificazioni ed integrazioni);

c) "Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale"

- euro 1.800.000,00 alla Federazione Ciclistica Italiana quale contributo per la realizzazione di un velodromo nella Provincia di Treviso.

1.2

MODIFICA LEGGE N. 376/2000 SUL DOPING

Legge 11 gennaio 2018, n. 3

Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute

Publicazione in Gazzetta Ufficiale:

31 gennaio 2018 - Serie Generale n. 25

Il provvedimento, costituito da 18 articoli, reca norme in materia, tra l'altro, di professioni sanitarie.

Per quanto di interesse, l'articolo 13 interviene sull'articolo 9 della legge n. 376/2000 ("Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"), prevedendo che si

applichi la pena della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 5.164 a 77.468 euro al farmacista che, senza prescrizione medica, dispensi farmaci e sostanze dopanti per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229

Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

29 gennaio 2018 - Serie Generale n. 23

Il decreto legislativo, costituito da 62 articoli, riveste e integra il Codice della nautica da diporto ed attua la direttiva europea sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto.

Il testo rafforza la tutela di interessi pubblici generali, tra i quali la protezione dell'ambiente marino, la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, la diffusione tra le nuove generazioni della cultura e dell'educazione marinara e l'inclusione delle persone diversamente abili, prevedendo al contempo interventi tesi allo sviluppo di un turismo sostenibile e costiero.

Inoltre, il provvedimento semplifica i procedimenti amministrativi del diporto nautico, in modo da favorire la competitività e la capacità di attrazione di investimenti nel settore e da promuovere la crescita del volume commerciale in ambito diportistico ed assicura, infine, la coerenza delle nuove disposizioni con la disciplina del "Sistema telematico centrale della nautica da diporto".

Gli interventi riguardano: il regime amministrativo e la navigazione delle unità da diporto; le attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto; la revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio degli interessi pubblici; l'aggiornamento dei requisiti psico-fisici per il conseguimento della patente nautica; le procedure per l'approvazione e l'installazione di sistemi di alimentazione con GPL, metano ed elettrici sulle unità da diporto di nuova costruzione o già immesse sul mercato.

Per quanto di particolare interesse, l'articolo 3 introduce la categoria delle moto d'acqua nella

nuova classificazione delle unità da diporto.

L'articolo 33 inserisce nel Titolo III del Codice della nautica da diporto un nuovo Capo II-bis, per la disciplina di alcune figure professionali per le unità da diporto.

In particolare, si prevede l'istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela e se ne definisce il profilo; si chiarisce che l'esercizio di tale attività è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco nazionale tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che detta iscrizione è subordinata al pagamento di un diritto il cui ammontare, stabilito annualmente, è commisurato al costo sostenuto per la gestione dell'elenco; si dispone, poi, che quest'ultimo sia pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Federazione Italiana Vela, della Lega Navale Italiana e dei Comuni nel cui territorio sono presenti centri velici.

Inoltre, si prevede che l'iscrizione nell'elenco, che abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale, avvenga nel rispetto di determinati requisiti, abbia efficacia per sei anni e sia rinnovata previo accertamento ogni tre anni dell'idoneità psico-fisica ed a seguito di frequenza di un corso di aggiornamento professionale, organizzato dalla Marina Militare, dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana.

Infine, vengono fissate le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate dal Capo del Compartimento marittimo del luogo in cui è stata commessa la condotta in caso di violazione delle norme di deontologia professionale o delle norme di comportamento previste dal Codice, rinviando ad un successivo decreto per la definizione delle proce-

di applicazione di tali sanzioni, nonché per ulteriori aspetti relativi all'elenco nazionale ed ai programmi del corso.

L'articolo 34 inserisce nel Titolo III del Codice della nautica da diporto un nuovo Capo II-ter, relativo alla disciplina delle scuole nautiche, incaricate dell'educazione marinara, dell'istruzione e della formazione dei candidati agli esami per il conseguimento della patente nautica, e dei centri di istruzione per la nautica, che gestiscono le scuole. Oltre a dettare norme sull'esercizio delle attività e sui requisiti richiesti, sono regolati tutti gli aspetti

relativi alla vigilanza sull'operato di tali soggetti. L'articolo 36 individua nell'11 aprile la "Giornata del mare", quale ricorrenza civile per la promozione, negli istituti scolastici, di iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare. Inoltre, si prevede la possibilità di inserire nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara, eventualmente attraverso specifici progetti formativi con, tra gli altri, il Corpo delle Capitanerie di porto, il CONI, la Federazione Italiana Vela e la Lega Navale Italiana.

1.4 SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA

Legge 11 gennaio 2018, n. 2

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Publicazione in Gazzetta Ufficiale:

31 gennaio 2018 - Serie Generale n. 25

La legge persegue l'obiettivo di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali ed accrescere e sviluppare l'attività turistica.

In linea generale, il provvedimento:

- prevede l'approvazione del Piano generale della mobilità ciclistica, quale parte integrante del Piano generale dei trasporti e della logistica, articolato su due specifici settori di intervento relativi, rispettivamente, allo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano e metropolitano e allo sviluppo della mobilità ciclistica su

percorsi definiti a livello regionale, nazionale ed europeo;

- fissa i criteri per individuare, nell'ambito di tale Piano generale, la Rete ciclabile nazionale "Bicitalia", che costituisce la rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea "Eurovelo";
- disciplina la predisposizione e l'approvazione dei Piani regionali della mobilità ciclistica da parte delle Regioni e dei Piani urbani della mobilità ciclistica "Biciplan" da parte dei comuni non facenti parte di città metropolitane e delle città metropolitane;
- reca disposizioni particolari per le città metropolitane e le province e per i comuni;
- dispone alcune modifiche al codice della strada;
- prevede la presentazione di una relazione annuale sulla mobilità ciclistica.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare 2 gennaio 2018, n. 10

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
26 gennaio 2018 - Serie Generale n. 21

Nuovo codice della strada - Art. 9 - Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2018

Il provvedimento è costituito da un articolo e due allegati.

Nell'ambito delle premesse, si evidenzia che l'articolo 9, comma 1, del nuovo Codice della strada stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate, su strade ed aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate. Per le gare con veicoli a motore, vengono individuati gli Enti preposti a rilasciare le autorizzazioni, sentite le Federazioni sportive nazionali competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno successivo sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI che sono la FMI – Federazione motociclistica italiana e l'ACI - Federazione automobilistica italiana.

E' necessario che l'Ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca il preventivo parere del CONI espresso dalle suddette Federazioni sportive nazionali. Ciò anche al fine di verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della

professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.

Il preventivo parere del CONI non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60 del nuovo codice della strada (motoveicoli e autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico), purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico-sportive della federazione di competenza.

Il punto 2 del provvedimento reca il programma e le procedure, mentre il successivo punto 3 concerne il nulla-osta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Con riferimento a quest'ultimo, si comunica che sono state prese in esame le proposte presentate dagli organizzatori per il tramite dell'ACI e della FMI per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2018.

Le proposte di cui all'allegato A sono relative a gare già svolte nell'anno precedente e per le quali la Direzione generale per la sicurezza stradale ha concesso il nulla-osta avendo verificato l'insussistenza di gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse. Per le gare fuori calendario si dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta per ogni singola gara (allegato B).

1.6 REGOLAMENTO «REGOLE DELL'ARIA ITALIA»

**Ente Nazionale per l'Aviazione Civile
Comunicato**

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
20 gennaio 2018 - Serie Generale n. 16

*Regolamento di «Regole dell'Aria Italia»
edizione 3, emendamento 1*

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ha informato che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 17 novembre 2017 è stato adottato il regolamento «Regole dell'Aria Italia» Edizione 3, emendamento 1, che prevede, tra l'altro, le altezze per il volo da diporto o sportivo.

1.7 GARE E MANIFESTAZIONI FUORI STRADA

**Regione Toscana
Legge 20 giugno 2017, n. 28**

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
20 gennaio 2018 - 3° Serie Speciale Regioni n. 2

Disposizioni in materia di gare e manifestazioni di fuori strada. Modifiche alla l.r. 48/1994

Il provvedimento, costituito da un unico articolo, modifica la legge regionale n. 48/1994 ("Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore"), al fine di incentivare il turismo sportivo per il settore degli eventi motoristici. In particolare, si dispone un ampliamento delle aree in cui è consentito svolgere tali manifestazioni - per

alcuni casi già previsti dalla legge regionale - con autorizzazione del comune interessato, concessa previo consenso dei proprietari e conduttori dei fondi e, per le aree protette, del soggetto gestore, nonché previa assunzione degli obblighi di ripristino e prestazione delle dovute garanzie da parte del richiedente.